



Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 8 BORSE DI STUDIO POST LAUREAM IN APPLICAZIONE DEL PNRR, MISSIONE 4 COMPONENTE 2 –PROGETTO CHANGES” - “TEMATICA 5. CULTURA UMANISTICA E PATRIMONIO CULTURALE COME LABORATORI DI INNOVAZIONE E CREATIVITÀ” - SPOKE 6: HISTORY, CONSERVATION AND RESTORATION OF CULTURAL HERITAGE - SPOKE 7: PROTECTION AND CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE AGAINST CLIMATE CHANGES, NATURAL AND ANTHROPIC RISKS CUP B53C22003940006

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 22 luglio 1939, n. 1240, concernente l'istituzione dell'Istituto Centrale per il Restauro (ICR);
 VISTA la Legge Legge 30 novembre 1989, n. 398 Norme in materia di borse di studio universitarie;
 VISTO l'art. 18, comma 5, lett. f) della Legge 30.12.2010, n. 240;
 VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modifiche e integrazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e, in particolare l'art. 9, concernente la regolamentazione della Scuola di Alta Formazione e Studio presso l'Istituto Centrale per il Restauro;
 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”;
 VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182, come novellati dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156 e dal Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62 e dalla Legge 14 gennaio 2013 n.7, (di seguito: “Codice”);
 VISTO il regolamento attuativo dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9, del Codice, emanato con Decreto Ministeriale n. 87 - concernente la definizione dei criteri di insegnamento del restauro di beni culturali;
 VISTO il Decreto Interministeriale del 2 marzo 2011 “Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali – LMR/02”;
 VISTO il parere di conformità del 21/07/2011 prot. 4899/04.04.13 espresso dalla Commissione Interministeriale MIBAC-MIUR per l'accREDITAMENTO e la vigilanza dei corsi di restauro;
 VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 25 agosto 2014 con il quale è stato istituito e attivato presso l'ICR il Corso di diploma di durata quinquennale in *Restauro*, equiparato alla Laurea magistrale a ciclo unico in *Conservazione e restauro dei beni culturali – LMR/02* ed abilitante alla professione di “*Restauratore di beni culturali*”;
 VISTO l'Atto di Convenzione tra il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Istituto Centrale per il Restauro, la Regione Basilicata, il Comune e la Provincia di Matera e la Fondazione Zetema di Matera sottoscritta il 19/11/2010 e registrata al n. 12049 di repertorio della Regione Basilicata;
 VISTO il decreto della DG Educazione, ricerca e istituti culturali del 6 ottobre 2021, n. 281, concernente il *Regolamento Comune delle Scuole di Alta Formazione e Studio del Ministero della cultura* (di seguito “Regolamento”) in particolare l'art. 12;
 VISTO il DM n. 46 del 3 febbraio 2022 concernente l'*Organizzazione e funzionamento degli Istituti centrali e di altri istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura*; in particolare l'art. 10 comma 3
 VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

CONSIDERATO lo scopo definito dal, Partenariato Esteso PE 5, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – Next GenerationEU (Avviso n. 341 del 15.03.2022);
 iniziato il 1 dicembre 2022 – Decreto MUR di concessione del finanziamento prot. 1560 dell'11 ottobre 2022;
 CONSIDERATO che la componente M4C2 “Dalla Ricerca all'Impresa” della Missione 4 “Istruzione e Ricerca” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mira a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze favorendo la transizione verso una





Ministero della cultura
ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO

economia basata sulla conoscenza e che le suddette linee d'intervento previste coprono l'intera filiera del processo di ricerca e innovazione, dalla ricerca di base al trasferimento tecnologico e che prevede l'impiego di risorse per complessivi 11,44 miliardi di euro;

CONSIDERATO che, con Decreto MUR prot.n. 1560 dell'11 ottobre 2022, il progetto è stato ammesso a finanziamento (CUP B53C22003940006);

CONSIDERATO che l'Istituto Centrale per il Restauro è socio fondatore promotore della Fondazione CHANGES, con sede legale sita in Roma, Piazzale Aldo Moro n.5, per la realizzazione del Progetto CHANGES - Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society, iniziato il 1 dicembre 2022 e ad esso sono assegnate risorse per 1.507.623,66 €;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'emanazione del bando per l'attribuzione delle borse di studio in quanto funzionali alla conclusione del progetto medesimo;

VERIFICATA la copertura finanziaria necessaria all'emanazione del bando, su apposito capitolo di bilancio destinato al Progetto CHANGES,

DECRETA

Articolo 1 Indizione.

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per **n 8 Borse** di studio per l'espletamento dei progetti di ricerca come indicato **nell'Allegato 1**.

Articolo 2 Tipologie di borse messe a bando

1. Titolo delle borse: CHANGES - Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society,
2. Durata: 8 borse della durata di 12 mesi;
3. Monte ore borse: almeno 1500 ore annue;
4. Importo della Borsa: 16.800 euro (sedecimilaottocento) onnicomprensivo di tutti gli oneri sia a carico del borsista sia a carico dell'ICR;
5. Descrizione delle attività di ricerca: il progetto da realizzare è descritto **nell'Allegato1** per ciascuna borsa di studio.
6. Sede di ricerca: Le sedi di lavoro individuate per la realizzazione del progetto sono i laboratori scientifici e di restauro dell'Istituto Centrale per il Restauro a Roma e a Matera, la sede specifica per ciascuna borsa di studio è descritta nell'allegato1.
7. Le borse di studio di cui alla presente legge non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
8. Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
9. Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Articolo 3 Requisiti per l'ammissione al concorso

- 1 Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti soggettivi:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea. Sono ammessi, alle stesse condizioni, anche cittadini di Stati extracomunitari, purché dimostrino il possesso di un titolo di studio equipollente a quello richiesto sub a);





Ministero della cultura
ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO

- b) Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (classe di laurea LMR-02 ed equipollenti).
 - c) non aver riportato condanne passate in giudicato a pena detentiva superiore a tre anni.
- 2 I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda.
 - 3 Per difetto dei requisiti prescritti, l'ICR può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso dandone comunicazione agli interessati.
 - 4 I candidati dovranno essere in grado di parlare e comprendere bene la lingua italiana.
 - 5 Nell'ottemperanza del principio di protezione e la valorizzazione dei giovani, indicata come una tra le tre priorità fondamentali del PNRR e per le caratteristiche delle borse, mirate al perfezionamento delle competenze acquisite durante il percorso di laurea magistrale, alla selezione possono partecipare SOLO coloro i quali hanno conseguito il titolo di studio, previsto quale requisito di ammissione, negli anni 2021, 2022, 2023, e 2024.
 - 6 Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con uno dei responsabili dei progetti di ricerca delle borse, ovvero con il Direttore dell'ICR o con i membri della commissione.

Articolo 4 Contenuto, termini e modalità di presentazione delle domande

- 1 Contenuto della domanda:
 Ai fini della partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*", e modificazioni successive, il candidato dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci:
 - a) cognome e nome; luogo e data di nascita; codice fiscale;
 - b) il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione, completo di indirizzo e codice di avviamento postale;
 - c) recapito telefonico e indirizzo e-mail, con l'impegno a comunicare le eventuali variazioni;
 - d) cittadinanza;
 - e) di non aver riportato condanne passate in giudicato a pena detentiva superiore a tre anni;
 - f) possesso del titolo di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (classe di laurea LMR02 ed equipollenti). specificando il voto, il nome dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del rilascio; per la borsa n. 2 è verrà inoltre accettato il titolo di laurea magistrale conseguito nelle classi: LM02, LM03, LM04, LM10, LM11, LM18, LM32, LM43, LM49, LM65, LM89;
 - g) autorizzazione al trattamento dei dati forniti, ai sensi del Decreto Legislativo del 30/6/03, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
- 2 Candidati stranieri
 I candidati stranieri dovranno presentare domanda secondo le modalità e i termini indicati al presente articolo. Nella domanda dovrà essere indicato anche l'eventuale recapito eletto in Italia ai fini della selezione e dell'indirizzo e-mail. Ogni eventuale variazione degli stessi dovrà essere tempestivamente comunicata via PEC. Per la presentazione dei titoli, dei documenti i candidati dovranno osservare le stesse prescrizioni indicate al presente articolo.
 I cittadini stranieri extracomunitari osserveranno per la presentazione dei titoli, dei documenti le prescrizioni di cui al presente articolo con la precisazione che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/00, i candidati stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/00) e di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/00), limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori di tali casi, i candidati stranieri extracomunitari autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le succitate dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse





Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO

avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. I candidati stranieri extracomunitari che non possono utilizzare le suddette dichiarazioni dovranno al momento della discussione esibire gli originali della documentazione di riferimento. E' fatto obbligo ai soli candidati cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea non residenti in Italia di allegare relativamente al titolo di studio certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. In particolare, la Rappresentanza diplomatica italiana all'estero provvederà a tradurre il titolo di studio in lingua italiana punto g) comma 1, ne dichiarerà il valore in loco, indicandone gli anni complessivi di formazione necessari al suo conseguimento.

3. Le domande di partecipazione redatte su carta libera secondo **lo schema dell'Allegato 2** al presente Bando e la relativa documentazione allegata dovranno pervenire all'**Istituto Centrale per il Restauro, entro il termine perentorio del 31 07 2024 alle ore 12.00-** tramite PEC all'indirizzo icr@pec.cultura.gov.it, inserendo in oggetto "BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 8 BORSE DI STUDIO POST LAUREAM IN APPLICAZIONE DEL PNRR, MISSIONE 4 COMPONENTE 2 –PROGETTO CHANGES Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede la data di invio della PEC;
4. Alla domanda di partecipazione redatta come indicato al comma 7 dovranno essere allegati **in un unico PDF**:
 - copia del documento di riconoscimento in corso di validità autocertificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445;
 - curriculum vitae; i titoli, descritti nel curriculum, dovranno essere debitamente documentati (periodo di riferimento, università/ente/società presso il quale l'attività è stata svolta, descrizione dell'attività, ecc.),
 - elenco delle pubblicazioni che dovrà essere inserito come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
 - La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesterà:
 - la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum;
 - la conformità all'originale dei titoli e delle pubblicazioni.
5. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le condizioni del presente Bando
6. **La mancata apposizione della firma in calce alla domanda comporta l'esclusione dal concorso.** La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.
7. Ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 104/1992 nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap dovranno specificare, in relazione al proprio handicap, l'ausilio occorrente necessario.
8. Eventuali variazioni di dichiarazioni già rilasciate nell'istanza di partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse entro il termine di scadenza indicato nel Bando, Variazione di domicilio o indirizzo email successivo alla presentazione della domanda. Ogni eventuale variazione del domicilio o dell'indirizzo di email indicati nella domanda dovrà essere tempestivamente comunicata all'Istituto. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato in domanda.
9. Ai sensi del Decreto Legislativo del 30/6/03, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti nell'ambito della procedura dello stesso, verranno utilizzati esclusivamente ai fini concorsuali.
10. Non verranno presi in considerazione: curriculum, titoli, pubblicazioni e ogni altro documento che perverrà a questo Istituto su supporto cartaceo o con modalità diverse da quelle sopra indicate.
11. L'ICR non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione dei recapiti forniti dal candidato, ovvero da mancata o tardiva informazione dei cambiamenti dei recapiti stessi, rispetto a quanto menzionato nella domanda di ammissione e per eventuali disguidi non imputabili all'ICR.



Ministero della cultura
ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO

- 12 L'ICR provvederà, con proprio avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e dell'Istituto Centrale per il Restauro, a comunicare la graduatoria degli ammessi al colloquio ed il relativo calendario di svolgimento. La pubblicazione del calendario sul sito web istituzionale del Ministero e dell'Istituto Centrale per il Restauro ha valore di notifica della convocazione e il candidato che, pur avendo inoltrato domanda, dovesse non presentarsi al colloquio nel giorno stabilito senza giustificato motivo, sarà escluso dalla selezione. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo nonché di conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso e negli allegati.
- 13 Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo l'ICR al conferimento delle borse di studio e quest'ultimo si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, tramite comunicazione sul sito web istituzionale del Ministero, senza che i candidati possano vantare alcun diritto. L'esito positivo della selezione e l'utile inserimento in graduatoria non generano in alcun modo obbligo di conferimento delle borse di studio da parte dell'ICR.
- 14 Alla procedura è data idonea pubblicità sul sito web del Ministero e dell'Istituto Centrale per il Restauro dal quale il presente Avviso e gli allegati sono liberamente accessibili.

Articolo 5 Esclusione dalla procedura di selezione

- 1 L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con decreto motivato del Direttore e notificata all'interessato.

Articolo 6 Rinuncia del candidato alla procedura

- 1 L'eventuale rinuncia del candidato alla procedura di selezione dovrà essere inviata, via PEC all'indirizzo icr@pec.cultura.gov.it allegando fotocopia di un valido documento di identità.

Articolo 7 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dott.ssa Marcella Ioele.

Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti **entro e non oltre il 26.07.2024** alla dott. ssa Francesca Capanna e mail francesca.capanna@cultura.gov.it

Art. 8 Commissione giudicatrice

- 1 Costituzione e nomina: La Commissione giudicatrice sarà composta da 3 membri e sarà nominata con decreto del Direttore e pubblicata sul sito dell'ICR.
- 2 Ricusazioni: Le eventuali istanze di rikusazione, indirizzate al Direttore via PEC all'indirizzo: icr@pec.cultura.gov.it, saranno valutate da un'apposita Commissione nominata dal Direttore.
- 3 Conclusione dei lavori: La Commissione deve concludere i suoi lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Dirigenziale di nomina. Il Direttore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il Direttore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti.

Art.9 Modalità di selezione

- 1 La valutazione della Commissione Esaminatrice è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale per un massimo di 100 punti, di cui ai titoli sono riservati 30 punti ed al colloquio 70 punti. Al colloquio sono ammessi candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 10/30 nella valutazione dei titoli, mentre il punteggio minimo per il superamento del colloquio non dovrà essere inferiore a 50/70. Per ciascuna





Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO

- classe di titoli, il punteggio massimo attribuibile è definito nell'art 10 del bando ed è effettuata considerando specificatamente la corrispondenza, per contenuto, alla borsa di studio per la quale si concorre
- 2 La procedura di selezione si svolgerà con la seguente modalità:
- Valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum, secondo i criteri e i parametri riportati all' articolo 10;
 - Ammissione alla discussione pubblica dei candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 Al colloquio sono ammessi candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 10/30 punti nella valutazione dei titoli indicati nella domanda e nel CV;
 - Discussione sui titoli e sulle competenze attese. Nel corso della discussione sarà comunque accertata la conoscenza della lingua inglese. Il candidato dovrà essere munito di un valido documento di riconoscimento (potranno essere assegnati al massimo 70 punti);
 - Attribuzione, a seguito della discussione, di un punteggio definitivo e complessivo che somma il voto attribuito ai titoli e al colloquio.
- 3 Qualora se ne dovesse ravvisare la necessità a causa di fattori di carattere emergenziale, l'Istituto svolgerà i colloqui con modalità a distanza, mediante l'utilizzo di una piattaforma che sarà comunicata unitamente alla data di svolgimento del colloquio, sulla pagina di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Articolo 10 Valutazione dei titoli

- 1 Verranno attribuiti punteggi come di seguito indicato:
- a. Il voto di laurea: Da 80 a 100 **1 pt**; Da 101 a 105 **2 pt**; Da 106 a 110 **4 pt**; 110 e lode **5 pt**
 - b. se il titolo di studio è stato conseguito presso la Scuola di Alta Formazione ICR o OPD viene riconosciuto **1 punto aggiuntivo**
 - c. Per le caratteristiche delle borse, mirate al perfezionamento delle competenze acquisite durante il percorso di laurea magistrale, se la tesi di laurea (ovunque conseguita) ha quale oggetto di studi un argomento corrispondente o affine al tema della borsa **1 punto aggiuntivo**.
 - d. stage, e tirocini, anche con carattere curriculare e pertanto svolti durante gli anni di formazione in attività corrispondenti o affini, per contenuto, alla borsa di studio per la quale si concorre **1 punto ogni attività fino a un massimo di 5 punti**
 - e. esperienza lavorativa maturata in posizioni di lavoro corrispondenti o affini, per contenuto, alla borsa di studio per la quale si concorre, con ogni tipologia di contratto di lavoro **1 punto ogni attività fino a un massimo di 5 punti**
 - f. pubblicazioni su temi strettamente corrispondenti o affini, per contenuto, alla borsa di studio per la quale si concorre, si considerano pubblicazioni gli articoli delle riviste che rientrano nelle liste ANVUR, "scientifiche" e "classe A" e i saggi in volume dotati di ISBN **1 punto ogni pubblicazione fino a un massimo di 5 punti**
 - g. partecipazione con presentazioni orali o poster a convegni e workshop su temi strettamente corrispondenti o affini, per contenuto, alla borsa di studio per la quale si concorre **0,5 punti ogni attività fino a un massimo di 5 punti**
 - h. certificata conoscenza della lingua inglese scritta e parlata **1 punto per livello B2, 2 punti per C1**
 - i. eventuali ulteriori diplomi di laurea triennale o magistrale **1 punto al massimo (anche in presenza di 2 o più titoli verrà assegnato un solo punto)**

Articolo 11 Argomenti per la prova orale e conclusione dei lavori

- 1 Le Conoscenze e le Competenze attese per ognuna delle borse di studio post lauream, da verificarsi mediante colloquio, sono strettamente inerenti ai temi dei progetti descritti **nell'Allegato1** per ciascuna borsa di studio
- 2 Al termine dei lavori la Commissione, per ciascun candidato, sulla base della valutazione effettuata e dei punteggi conseguentemente attribuiti ai sensi dell'art. 12, redige un verbale in cui sono riportati i punteggi assegnati dalla Commissione ai singoli candidati che hanno portato a termine la selezione. In base ad essi,





Ministero della cultura
ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO

previa deliberazione assunta a maggioranza dei componenti la Commissione individua il candidato maggiormente qualificato. La Commissione, conclusi i lavori, consegna al Direttore i relativi atti.

Art. 12 *Graduatoria generale di merito*

- 1 Dopo aver valutato i titoli ed espletato il colloquio, la Commissione compila la graduatoria generale di merito, in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli a quello del colloquio. A parità di punteggio tra due o più candidati la Commissione darà precedenza
 - al candidato anagraficamente più giovane;
 - al candidato che si trovi nello stato di disoccupato/non occupato.
- 2 Il Direttore accerta, con proprio decreto, la regolarità degli atti
- 3 La graduatoria di merito sarà approvata con Decreto del Direttore dell'ICR,, il decreto di approvazione sarà pubblicato sul sito dell'ICR. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'avviso del suddetto decreto decorrono i termini per eventuali impugnazioni
- 4 In caso di mancata accettazione del vincitore entro il termine di cui al successivo art. 13 o di rinuncia, prima dell'inizio dell'attività, la borsa è conferita ai candidati che siano risultati utilmente collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine della stessa.
- 5 Sarà cura del candidato prendere visione della graduatoria per l'accettazione della borsa.

Art. 13 *Chiamata del candidato selezionato*

1. Entro 30 giorni dalla data di approvazione degli atti da parte del Direttore, si procede alla chiamata del candidato selezionato dalla Commissione.

Art 14 *Accettazione della borsa*

- 1 Nel termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria finale, il vincitore dovrà presentare, a pena di decadenza, all'ICR:
 - dichiarazione di accettazione della borsa alle condizioni stabilite dal bando di concorso;
 - fotocopia della carta d'identità o di qualsiasi altro documento di identificazione, debitamente firmato.

Art 15 *Diritti ed obblighi*

- 1 L'assegnatario della borsa avrà l'obbligo di:
 - a) iniziare l'attività di ricerca nei tempi e nei modi indicati dal Responsabile della borsa;
 - b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa e riportarla quotidianamente in apposito registro, controfirmato dal Responsabile della borsa, nel rispetto del monte orario annuo di almeno 1.500 ore. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati e comunicati al Responsabile, fermo restando che le interruzioni di lunga durata che compromettono il regolare espletamento della ricerca e, pertanto, del progetto, comporteranno la decadenza dal godimento della borsa;
 - c) presentare entro il termine di scadenza della borsa una relazione finale, controfirmata dal Responsabile, (cartacea e su supporto informatico) completa e documentata sul programma di attività svolta e sui risultati ottenuti, in relazione agli obiettivi prefissati dal bando.
- 2 Il borsista è tenuto ad osservare, a pena di decadenza dal godimento della borsa, i principi ed i doveri di cui al D.P.R. 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) in quanto compatibili.
- 3 Il Borsista, nell'ipotesi in cui l'attività di ricerca svolta sia produttiva di invenzioni, ha l'obbligo di osservare le disposizioni normative in materia di brevetti ed invenzioni.



Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO

- 4 Il borsista non è sottoposto a vincoli di orario e svolgerà la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione o di stabile coordinamento con le esigenze organizzative della struttura, pertanto la borsa non rappresenta in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli Ministero della Cultura.
- 5 L'assegnatario che non ottemperi ad uno qualsiasi degli obblighi predetti o che si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa.

Art 16 *Incompatibilità della borsa*

- 1 Il godimento della borsa di ricerca è incompatibile con attività di lavoro dipendente pubblico o privato o con altre attività che compromettono il buon esito della ricerca ed i risultati finali del progetto.
- 2 La borsa di ricerca non è cumulabile con assegni per lo svolgimento di attività di ricerca né con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti.
- 3 I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di accettazione della borsa.

Art 17 *Trattamento economico, fiscale e previdenziale*

- 1 Le borse di ricerca sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche e non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
- 2 All'importo della borsa saranno applicate le ritenute relative al premio assicurativo per la copertura contro infortuni e responsabilità civile.
- 3 La borsa di ricerca sarà erogata in rate mensili posticipate mediante accredito su conto corrente bancario e/o postale intestato o cointestato al beneficiario.
- 4 Per il periodo di validità della borsa, l'ICR declina ogni responsabilità da qualsiasi evento dannoso causato dal collaboratore a persone o cose nell'espletamento dell'attività di supporto alla ricerca.

Art.18 *Trattamento dei dati personali*

- 1 Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (RGDP) e dal D. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii, concernenti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati forniti dai candidati tramite l'istanza formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza, per provvedere agli adempimenti connessi all'attività concorsuale.

IL DIRETTORE
arch. Luigi Oliva